



PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

Località "Valle Castagna, Valle Cornuta, Mezzana del Cantone"
Comune di Montemilone (PZ)



RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E AMBIENTALE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL PROGETTO AUTORIZZATO

Cliente/Customer			Commessa/Job		Emesso da	
MILONIA S.R.L.			98102		PER	
00	05/04/2017	PRIMA EMISSIONE	Casareale/Loiudice	A.Sammartano	A. Sammartano	
Rev	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato	
			Autorizzazione Emissione			
File 98102SMIR009-R00-A4: Relazione tecnico-illustrativa e ambientale della variante sostanziale al progetto autorizzato						

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 OBIETTIVO SPECIFICO DELLA RELAZIONE.....	3
1.2 CONTENUTI DELLA RELAZIONE.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. VARIANTE SOSTANZIALE AL PROGETTO AUTORIZZATO	5
3.1 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE DI PROGETTO AUTORIZZATA.....	5
3.2 DEFINIZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE	6
3.3 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE PROPOSTA	7
3.4 CONFORMITÀ DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL DISCIPLINARE DI CUI ALLA D.G.R. N.41/2016 (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE DI CUI ALLA D.G.R. N.2260/2010 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8, 14 E 15 DELLA L.R. N.8/2012 COME MODIFICATA DALLA L.R. N.17/2012)	9
3.5 CONFORMITÀ AL P.I.E.A.R. DELLA VARIANTE SOSTANZIALE.....	11
3.5.1 Aree e siti non idonei	11
3.5.2 Requisiti tecnici minimi	11
3.5.3. Requisiti di sicurezza	12
3.5.4 Requisiti anemologici	13
3.5.5 La progettazione	13
3.6 CONFORMITÀ DELLA VARIANTE SOSTANZIALE ALLA L.R. 54/2015 (COME MODIFICATA DALLA L.R. 5/2016).....	15
3.6.1 Aree e Siti non idonei	15
3.6.2 Aree sottoposte a tutela del Paesaggio, del Patrimonio Storico, Artistico e Archeologico	16
3.6.3 Aree comprese nel sistema ecologico funzionale territoriale	18
3.6.4 Aree agricole	19
3.6.5 Aree in dissesto idraulico ed idrogeologico	19
3.7 CONFORMITÀ AMBIENTALE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE.....	21
4. CONCLUSIONI	21

1. INTRODUZIONE

1.1 OBIETTIVO SPECIFICO DELLA RELAZIONE

La presente relazione ha quale obiettivo specifico quello di illustrare la proposta di *variante sostanziale* al progetto definitivo di costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato "Parco Eolico Montemilone (PZ)", di potenza massima complessiva non superiore a 60,00 MW elettrici, composto da n.17 aerogeneratori aventi potenza unitaria compresa tra 3,4 e 3,63 MW, dalla relativa viabilità di accesso e di servizio, dalle linee elettriche di collegamento in Media ed Alta Tensione, dalla sottostazione di trasformazione MT/AT e da quella di consegna 380/150 kV per la connessione in entra-esce alla linea esistente "Matera-S.Sofia", da localizzarsi nei Comuni di Montemilone (Comune principale di riferimento, in località "Valle Castagna", "Valle Cornuta" e "Mezzana del Cantone"), Venosa, Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania (tutti in provincia di Potenza).

Il progetto definitivo, di proprietà della proponente Società MILONIA srl con sede legale in La Spezia (SP) CAP 19126 alla Via del Molo n.3, C.F./P.IVA. 0135500118, è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Energia della Regione Basilicata n.150C.2014/D.00263 del 07/05/2014.

1.2 CONTENUTI DELLA RELAZIONE

Nella presente relazione sono descritte le *varianti sostanziali* apportate al progetto definitivo autorizzato, che riguardano:

- 1) l'eliminazione di n.3 aerogeneratori (WTG numeri 16-22-23), con riduzione del numero complessivo di macchine da n.20 del progetto definitivo autorizzato a n.17 della *variante sostanziale*;
- 2) la modifica della tipologia di aerogeneratore scelto;
- 3) la modifica della posizione della sottostazione di trasformazione, da ubicarsi però sempre in agro del Comune di Montemilone (PZ);
- 4) la rimodulazione delle posizioni di alcune macchine e dei cavidotti rispetto al layout autorizzato.

Gli interventi previsti con la *variante sostanziale* interessano il solo territorio del Comune di Montemilone (PZ).

Nel presente documento sono motivate le scelte adottate ed è verificata la conformità della *variante sostanziale* ai contenuti della D.G.R. n.514 del 17/04/2015, del Disciplinare (art.3 della L.R. n.01/2010, art.14 comma 2 e art.15 della L.R. n.08/2012), del P.I.E.A.R. (coordinato con le modifiche introdotte dalla D.G.R. n.41 del 19/01/2016) e della L.R. 54/2015 (coordinata con la L.R. 05/2016), nonché verificata la compatibilità ambientale in ottemperanza alla vigente normativa in materia.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi adottati nel testo sono quelli di seguito riportati.

- L.R. n.47/1998 "Disciplina delle valutazioni di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente";
- D.Lgs. n.387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L.R. n.01/2010 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale";
- L.R. n.21/2010 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.01/2010 e al P.I.E.A.R.";
- D.M. 10.09.2010 "linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- D.Lgs. n.28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- L.R. n.08/2012 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";
- L.R. n.17/2012 "Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2012 n. 08";
- L.R. n.07/2014 "Collegato alla legge di Bilancio 2014-2016" che ha apportato modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla L.R. n.47/1998, alla L.R. n.01/2010 ed alla L.R. n.08/2012 nonché all'Appendice A del P.I.E.A.R. vigente;
- Legge n.116/2014 art.15 lett.c) di conversione del decreto legge n.91/2014 con il quale è stato modificato l'art.6 co.7 lett.c) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n.26/2014, che all'art.63 ha apportato modifiche ed integrazioni all'Appendice A del P.I.E.A.R. vigente;
- L.R. n.54/2015 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10/09/2010", testo aggiornato e coordinato con la L.R. n.05/2016;
- L.R. n.18/2016 "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili";
- D.G.R. n.41/2016 "Modifiche ed integrazioni al disciplinare di cui alla D.G.R. n.2260/2010 in attuazione degli artt. 8, 14 e 15 della L.R. n.8/2012 come modificata dalla L.R. n.17/2012. Modifiche ed integrazioni alle procedure per l'attuazione degli obiettivi del P.I.E.A.R. e della disciplina del procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs.

n.387/2003 e dell'art.6 del D.Lgs. n.28/2011 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché integrazioni alle linee guida tecniche per la progettazione degli impianti stessi".

3. VARIANTE SOSTANZIALE AL PROGETTO AUTORIZZATO

3.1 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE DI PROGETTO AUTORIZZATA

La soluzione di progetto autorizzata è ubicata nel Comune di Montemilone (PZ) (quale comune principale di riferimento) e prevede la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento attraverso l'installazione di n.20 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60,00 MW elettrici, ottenuta con macchine Vestas V112-3.0 da 3,00 MW ciascuna.

La soluzione ricade su di un'area che non è interessata dalle definizioni contenute nel P.I.E.A.R. riguardanti sia le Aree e i Siti Non Idonei che le Aree Idonee di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale.

L'area oggetto del progetto autorizzato può considerarsi interamente come Area Idonea.

Il progetto autorizzato prevede che l'accesso agli aerogeneratori sia garantito dalla S.P. n.18, dalle strade comunali ed interpoderali esistenti e, ove strettamente necessario ed indispensabile, da strade nuove di larghezza massima 5,00 m, costituite da materiale inerte poco impattante e compatibile con l'ambiente circostante.

Le opere di fondazione delle torri sono completamente interrato e ricoperte da vegetazione e, laddove imprescindibile, provviste di un adeguato sistema di regimazione delle acque meteoriche.

Una volta installato, ognuno dei n.20 aerogeneratori fornirà energia elettrica alla tensione di 690 V e 50 Hz. La tensione verrà elevata a 30 kV e trasmessa attraverso la linea elettrica fino alla sottostazione di raccolta e trasformazione, dove verrà innalzata a 150 kV. Successivamente, con cavi elettrici interrati in AT da 150 kV, l'energia prodotta verrà trasferita alla stazione di collegamento, raccordata in entra-esce alla rete elettrica nazionale, dove sarà elevata a 380 kV prima di essere immessa nella RTN.

In sintesi, la soluzione di progetto autorizzata contempla le seguenti opere:

- installazione di n.20 aerogeneratori del tipo Vestas V112-3.0 da 3,00 MW cadauno;
- linee elettriche di collegamento tra gli aerogeneratori e la cabina primaria;
- una cabina primaria 30 kV/150 kV;
- linee elettriche di collegamento della cabina primaria alla stazione elettrica 380/150 kV;
- collegamento in entra-esce sull'elettrodotto esistente 380 kV "Matera-S. Sofia".

3.2 DEFINIZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE

La definizione di *variante sostanziale* è riportata nel documento "Modifiche ed integrazioni al Disciplinare di cui alla D.G.R. n.2260/2010 in attuazione degli artt. 8, 14 e 15 della L.R. n.8/2012 come modificata dalla L.R. n.17/2012", approvato con D.G.R. n.41 del 19 gennaio 2016, riguardante modifiche ed integrazioni alle procedure per l'attuazione degli obiettivi del P.I.E.A.R. e della disciplina del procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e dell'art.6 del D.Lgs. n.28/2011 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché integrazioni alle linee guida tecniche per la progettazione degli impianti stessi.

All'art.3 intitolato "Modifiche all'art.4 (interventi soggetti ad autorizzazione unica regionale) del Disciplinare di cui alla D.G.R. 29 dicembre 2010 n.2260" comma 6 è scritto: "Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: [...]"

2. Fatta eccezione per quelle modifiche progettuali che siano il frutto di specifiche prescrizioni dettate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico e dalle stesse indicate come necessarie ai fini del rilascio o del rinnovo dell'Autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 nonché del Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale di cui al D.Lgs. n.152/2006 - Parte II, sono da ritenersi varianti sostanziali, di cui al precedente comma 1, lettera g), e pertanto determinano la necessità di presentare una nuova istanza di autorizzazione unica, le modifiche che rientrano in una o più delle previsioni di seguito indicate:

- a) omissis*
- b) interventi di modifica del progetto di impianto eolico autorizzato consistenti nella sostituzione della tipologia degli aerogeneratori, con o senza variazione della potenza nominale, che comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche in misura superiore al 25% e della volumetria ad esse sottesa in misura superiore al 35% e/o che costituiscano variante sostanziale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 - Parte II;*
- c) interventi di sostituzione degli aerogeneratori del progetto autorizzato con altri aventi una potenza nominale maggiore di quella prevista che comportino un aumento complessivo della potenza autorizzata;*
- d) interventi di modifica del layout dell'impianto eolico autorizzato che comportino lo spostamento dell'aerogeneratore ad una distanza superiore a cento metri rispetto alla posizione originaria ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 3.2.1 lett.c) e/o l'aumento del numero degli aerogeneratori originariamente previsti;*
- e) modifiche progettuali che comportino l'esigenza di una nuova Valutazione di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) di cui al D.Lgs. n.152/2006 - Parte II o della valutazione di incidenza, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.357/1997;*
- f) modifica delle opere di connessione del progetto autorizzato (elettrdotto in MT più opere accessorie) per una lunghezza superiore ai 2.000 metri in cavo aereo*

ovvero da realizzare in cavo sotterraneo di qualunque lunghezza con varianti del tracciato che comportino, rispetto al tracciato originario autorizzato, scostamenti superiori ai 40 metri rispetto all'asse del vado se ubicati fuori dal sedime di una strada esistente;

g) modifica delle strade di accesso agli impianti da fonti rinnovabili autorizzati che comportino un diverso tracciato piano altimetrico con uno scostamento dell'asse stradale superiore a 25 metri;

h) omissis."

L'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. n.152/2006 definisce "modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. [...]"

3.3 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE PROPOSTA

La variante sostanziale proposta prevede le seguenti modifiche alla soluzione di progetto autorizzata:

- 1) riduzione del numero di aerogeneratori (il n. complessivo di WTG diminuisce, passando da n.20 a n.17);
- 2) variazione della tipologia di aerogeneratore (WTG);
- 3) modifica della posizione della sottostazione di trasformazione, da ubicarsi però sempre in agro del Comune di Montemilone (PZ);
- 4) spostamento di alcuni aerogeneratori (WTG) e cavidotti.

Per quel che riguarda la riduzione del numero di aerogeneratori, si passa da n.20 WTG del progetto definitivo autorizzato a n.17 WTG della *variante sostanziale*, il che significa un minor impatto ambientale su tutte le componenti ambientali, data la riduzione del numero di torri installate e di fondazioni, nonché di piazzole e cavidotti da realizzare.

Circa la variazione della tipologia di aerogeneratore, per subentrate evoluzioni tecniche e di mercato verificatesi durante il tempo intercorso dalla presentazione dell'Autorizzazione Unica all'ottenimento della stessa, la Società MILONIA srl ha deciso di utilizzare alternativamente le turbine: Vestas V136, Senvion M140, GE Wind 137, Siemens SWT142 invece delle Vestas V112 indicate nel progetto definitivo autorizzato.

Le turbine Vestas V112 del progetto definitivo autorizzato si caratterizzavano per:

- diametro del rotore: 112 m,
- altezza del mozzo (hub): 119 m,
- potenza unitaria: 3,00 MW.

Le principali caratteristiche degli aerogeneratori proposti in alternativa nella *variante sostanziale* al progetto definitivo autorizzato sono le seguenti:

- Vestas V136-3.45 + Vestas V136-3.6

- diametro del rotore: 136 m,
- hub max: 132 m,
- potenza: 3,45 MW e 3,60 MW.
- *Senvion 3.4M140 + Senvion 3.6M140*
 - diametro del rotore: 140 m,
 - hub max: 130 m,
 - potenza: 3,40 MW e 3,6 MW.
- *GE Wind 137-3.4 + GE Wind 137-3.6*
 - diametro del rotore: 137 m,
 - hub max: 131,4 m,
 - potenza: 3,43 MW e 3,63 MW.
- *Siemens SWT142-3.52 + SWT142-3.53*
 - diametro del rotore: 142 m,
 - hub max: 129 m,
 - potenza: 3,52 MW e 3,53 MW.

Lo spostamento di alcune WTG e dei cavidotti si rende indispensabile dal momento che, con la modifica della tipologia di aerogeneratori, aumenta il diametro del rotore delle turbine di progetto. Quindi è indispensabile una ricollocazione delle macchine per ottemperare a tutti i criteri di progettazione, di sicurezza ed ambientali previsti dalla normativa vigente in materia.

WTG	ED50 piane		WGS84 piane		WGS84 geografiche	
	Nord(Y)	Est(X)	Nord	Est	Latitudine	Longitudine
1	4549216	579742	4549025	579674	41.0885902	15.9486202
2	4549040	579310	4548849	579242	41.08704728	15.94345472
3	4548657	579121	4548466	579053	41.08361604	15.94115555
4	4548385	579464	4548193	579396	41.08112374	15.94520333
5	4548135	578946	4547943	578878	41.07892243	15.93900532
12	4545862	575736	4545671	575668	41.05876354	15.90051713
13	4545821	576328	4545630	576260	41.05833899	15.90755655
14	4545659	577432	4545468	577364	41.05677564	15.9206731
15	4546074	577548	4545882	577480	41.0604935	15.92210547
17	4543748	577219	4543556	577151	41.03957447	15.91789922
18	4546331	578744	4546140	578676	41.06270252	15.93637047
19	4546436	579179	4546245	579111	41.06360607	15.94156049
20	4545842	578756	4545650	578688	41.05828796	15.93645066
21	4544192	577189	4544001	577121	41.04358544	15.91759801
24	4544809	578626	4544618	578558	41.04900534	15.93477216
25	4544493	578257	4544302	578189	41.04619467	15.93034184
26	4543789	577656	4543598	577588	41.03991124	15.92310304

tab. 1 – coordinate WTG variante sostanziale al "Parco Eolico Montemilone (PZ)"

La tabella 1 riporta le coordinate di tutti gli aerogeneratori della *variante sostanziale* al progetto autorizzato.

3.4 CONFORMITÀ DELLA VARIANTE SOSTANZIALE AL DISCIPLINARE DI CUI ALLA D.G.R. N.41/2016 (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE DI CUI ALLA D.G.R. N.2260/2010 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8, 14 E 15 DELLA L.R. N.8/2012 COME MODIFICATA DALLA L.R. N.17/2012)

Il Disciplinare "Procedure per l'attuazione degli obiettivi del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) e della Disciplina del procedimento di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e dell'art.6 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.28 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché integrazioni alle Linee Guida Tecniche per la progettazione degli impianti stessi" all'art.4 "Interventi soggetti ad autorizzazione unica regionale" comma 2 riporta le previsioni rispetto alle quali le modifiche al progetto autorizzato, che rientrano in una o più di quelle elencate, sono da ritenersi varianti sostanziali.

Con riferimento alle previsioni indicate nel Disciplinare all'art.4 comma 2, per la *variante sostanziale* al progetto "Parco Eolico Montemilone (PZ)" si verifica quanto segue.

a) → NON PERTINENTE;

b) interventi di modifica del progetto di impianto eolico autorizzato consistenti nella sostituzione della tipologia degli aerogeneratori, con o senza variazione della potenza nominale, che comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche in misura superiore al 25% e della volumetria ad esse sottesa in misura superiore al 25% e/o che costituiscano variante sostanziale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 – Parte II → PERTINENTE.

Gli aerogeneratori variano la potenza nominale di ciascuna turbina ma non cambiano quella complessiva del parco eolico autorizzato. Le quattro tipologie di macchine opzionate presentano una potenza nominale massima compresa tra 3,40 MW e 3,63 MW ciascuna, ma non cambiano la potenza complessiva del "Parco Eolico Montemilone", che rimane pari a 60,00 MW elettrici.

Gli aerogeneratori variano le dimensioni fisiche e la volumetria in misura superiore al 25%. Considerando la peggiore delle condizioni verificabili ovvero diametro del rotore pari a 142 m e altezza dell'hub pari a 132 m, rispetto alle grandezze delle turbine Vestas V112 autorizzate si ha:

$112\text{ m} + 0,25 \cdot 112 = 140\text{ m} < 142\text{ m}$ (diametro max del rotore) → NON VERIFICATO

$119\text{ m} + 0,25 \cdot 119 = 148,75\text{ m} > 132\text{ m}$ (altezza max dell'hub) → VERIFICATO

Le modifiche al progetto non costituiscono *variante sostanziale* ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 dato che esse **non producono effetti negativi e significativi sull'ambiente.** Anzi, **il numero di aerogeneratori che sarà installato si riduce,**

passando da n.20 WTG del progetto autorizzato a n.17 della *variante sostanziale* in esame.

c) interventi di sostituzione degli aerogeneratori del progetto autorizzato con altri aventi potenza nominale maggiore di quella prevista e che comportino un aumento complessivo della potenza autorizzata → PERTINENTE.

Gli aerogeneratori variano la potenza nominale di ciascuna turbina ma non cambiano quella complessiva del parco eolico autorizzato. Le quattro tipologie di macchine opzionate presentano una potenza nominale massima compresa tra 3,40 MW e 3,63 MW cadauna, ma non cambiano la potenza complessiva del "Parco Eolico Montemilone", che rimane pari a 60,00 MW elettrici.

d) interventi di modifica del layout dell'impianto eolico autorizzato che comportino lo spostamento dell'aerogeneratore ad una distanza superiore a cento metri rispetto alla posizione originaria ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 3.2.1 lett.c) e/o l'aumento del numero di aerogeneratori originariamente previsti → PERTINENTE.

Gli aerogeneratori subiscono solo gli **spostamenti strettamente necessari** al **mantenimento di tutti i requisiti previsti dal P.I.E.A.R.** e dalla vigente normativa in materia.

Non è previsto nessun aumento del numero di aerogeneratori: anzi, il numero di aerogeneratori diminuisce, passando dai n.20 del progetto originario autorizzato ai n.17 della *variante sostanziale* in esame.

e) modifiche progettuali che comportino l'esigenza di una nuova Valutazione di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) di cui al D.Lgs. n.152/2006 – Parte II o della Valutazione di Incidenza ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.357/1997 → PERTINENTE.

La variante sostanziale al progetto autorizzato sarà sottoposta alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

f) modifica delle opere di connessione del progetto autorizzato (elettrodotto in MT più opere accessorie) per una lunghezza superiore ai 2.000 metri in cavo aereo ovvero da realizzare in cavo sotterraneo di qualunque lunghezza con varianti del tracciato che comportino, rispetto al tracciato originario autorizzato, scostamenti superiori ai 40 metri rispetto all'asse del cavo se ubicati fuori dal sedime di una strada esistente → PERTINENTE.

Con la variante sostanziale sarà spostata la posizione della sottostazione di trasformazione, rimanendo però in agro del Comune di Montemilone foglio 11 particella 8.

g) modifica delle strade di accesso agli impianti da fonti rinnovabili autorizzati che comportino un diverso tracciato piano altimetrico con uno scostamento dell'asse stradale superiore a 20 metri → PERTINENTE;

h) → NON PERTINENTE.

3.5 CONFORMITÀ AL P.I.E.A.R. DELLA VARIANTE SOSTANZIALE

3.5.1 Aree e siti non idonei

Al paragrafo 1.2.1.1. del P.I.E.A.R. sono definite come aree e siti non idonei alla realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione quelle aree che per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico o per effetto della pericolosità idrogeologica si ritiene necessario preservare.

Ricadono in questa categoria:

1. le riserve naturali regionali e statali;
2. le aree SIC e quelle pSIC;
3. le aree ZPS e quelle pZPS;
4. le oasi WWF;
5. i siti archeologici, storico-monumentali ed architettonici con fascia di rispetto di 1000 m;
6. le aree comprese nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2, escluso quelle interessate dall'elettrodotto dell'impianto quali opere considerate secondarie;
7. superfici boscate governate a fustaia;
8. aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione;
9. le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m;
10. le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei piani di stralcio per l'assetto idrogeologico;
11. i centri urbani;
12. aree dei parchi regionali esistenti, ove non espressamente consentiti dai rispettivi regolamenti;
13. aree comprese nei piani paesistici di area vasta soggette a verifica di ammissibilità;
14. aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare;
15. aree di crinale individuate dai piani paesistici di area vasta come elementi lineari di valore elevato.

Così come il progetto definitivo autorizzato, anche **le modifiche introdotte dalla variante sostanziale ricadono in aree e siti idonei alla realizzazione di impianti eolici** di macrogenerazione, non riguardando nessuno dei casi elencati nei punti che precedono.

3.5.2 Requisiti tecnici minimi

Al paragrafo 1.2.1.3 del P.I.E.A.R. sono definiti i vincoli tecnici minimi che un impianto eolico di grande generazione deve rispettare per essere esaminato ai fini dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003.

Tali **requisiti, verificati per il progetto definitivo autorizzato, continuano ad essere rispettati anche con la variante sostanziale:**

- a) velocità media annua del vento a 25 m dal suolo non inferiore a 4 m/s → VERIFICATO;
- b) ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore non inferiori a 2.000 ore → VERIFICATO;
- c) densità volumetrica di energia annua unitaria non inferiore a 0,2 kWh/(anno*mc) → VERIFICATO;
- d) n. massimo di aerogeneratori: 30 → VERIFICATO (gli aerogeneratori sono 17).

Per gli impianti collegati alla rete in alta tensione, di potenza superiore a 20 MW ed inoltre per quelli realizzati nelle aree di valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale, dovranno essere previsti interventi a supporto dello sviluppo locale, commisurati all'entità del progetto ed in grado di concorrere, nel complesso, agli obiettivi del P.I.E.A.R. → VERIFICATO.

3.5.3. Requisiti di sicurezza

Al paragrafo 1.2.1.4 del P.I.E.A.R. sono definiti **i requisiti di sicurezza inderogabili che il progetto definitivo autorizzato continua a rispettare anche con la variante sostanziale proposta:**

- a) distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n.23/99 determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica e tale da garantire l'assenza di effetti di shadow-flickering in prossimità delle abitazioni e comunque non inferiore a 1.000 m → VERIFICATO;
- a-bis) distanza minima di ogni aerogeneratore dalle abitazioni determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica, di shadow-flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 2,5 volte l'altezza massima della pala o 300 m → VERIFICATO;
- b) distanza minima da edifici subordinata a studi di compatibilità acustica, di shadow-flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 300 m → VERIFICATO;
- c) distanza minima da strade statali ed autostrade subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 300 m → VERIFICATO;
- d) distanza minima da strade provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 m → VERIFICATO;

d-bis) distanza minima da strade di accesso alle abitazioni subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 m → VERIFICATO;

e) è inoltre necessario nella progettazione, con riferimento al rischio sismico, osservare quanto previsto dall'Ordinanza n.3274/03 e s.m. nonché al D.M. 14 gennaio 2008 e alla Circolare Esplicativa del Ministero delle Infrastrutture n.617 del 02/02/2009 e con riferimento al rischio idrogeologico, osservare le prescrizioni previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle competenti Autorità di Bacino → VERIFICATO;

f) distanza tale da non interferire con le attività dei centri di osservazioni astronomiche e di rilevazioni di dati spaziali → VERIFICATO.

Ai fini della sicurezza, come previsto nel P.I.E.A.R., è stato elaborato un apposito studio sulla gittata massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale.

Con riferimento alle tavole A.16.a.20, a cui si rimanda, nelle quali sono riportate tutte le interferenze con i relativi buffer, ci si è posti nella condizione peggiore possibile che possa verificarsi con la scelta della nuova tipologia di turbina, considerando un diametro del rotore pari a 142 m. LA SICUREZZA È VERIFICATA.

3.5.4 Requisiti anemologici

Lo Studio Anemologico di cui al paragrafo 1.2.1.5. del P.I.E.A.R. è contenuto nel progetto definitivo autorizzato e rispetta i requisiti minimi previsti.

3.5.5 La progettazione

Il progetto definitivo autorizzato evidenzia gli elementi che possano produrre eventuali impatti sull'ambiente – elencando ed analizzando le singole opere ed operazioni, distinguendo le varie fasi (fase di cantiere, fase di esercizio e di manutenzione, fase di dismissione) – contiene la descrizione dell'ambiente, l'analisi degli impatti, l'analisi delle alternative, le misure di mitigazione correlate alla componente naturalistica (flora, fauna ed ecosistema), così come previsto dalla vigente normativa di settore.

Il progetto definitivo ha ricevuto parere favorevole (con prescrizioni) da parte della C.T.R.A. con nota prot. 0158234/75AB del 01/10/2013 dell'Ufficio Compatibilità Ambientale Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità Ambientale della Regione Basilicata.

La **variante sostanziale in esame** – che riguarda: la riduzione del numero complessivo di aerogeneratori da n.20 a n.17; la modifica della tipologia di macchina installata; la variazione in aumento della potenza unitaria di ciascuna turbina ma non di quella complessiva dell'intervento, che rimane pari a 60 MW elettrici; lo spostamento della sottostazione di trasformazione su altra area sempre in agro del Comune di Montemilone (fg.11 p.lla 8); lo spostamento di WTG e cavidotti per rispettare i requisiti stabiliti nel

P.I.E.A.R. – **sarà sottoposta alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A.**

La **disposizione degli aerogeneratori evita** il cosiddetto “effetto gruppo” o “**effetto selva**”. Inoltre, per garantire la presenza di corridoi di transito per la fauna, oltre che per ridurre l’impatto visivo degli aerogeneratori, questi sono stati disposti – anche con la *variante sostanziale* al progetto definitivo autorizzato – così come indicato al paragrafo 1.2.1.6 del P.I.E.A.R., in modo tale che:

- la **distanza minima tra gli aerogeneratori** sia **pari a 3 diametri del rotore** → VERIFICATO;
- la distanza minima tra le file di aerogeneratori sia pari a 6 diametri di rotore. Per impianti che si sviluppano su file parallele e con **macchine disposte in configurazione sfalsata la distanza minima fra le file non può essere inferiore a 3 diametri di rotore** → VERIFICATO.

La *variante sostanziale* al progetto definitivo autorizzato mantiene pure l’osservanza delle prescrizioni di seguito elencate:

1. è obbligatorio utilizzare aerogeneratori con torri tubolari rivestite con vernici antiriflesso di colori presenti nel paesaggio o neutri, evitando l’apposizione di scritte e/o avvisi pubblicitari. I trasformatori e tutti gli altri apparati strumentali della cabina di macchina per la trasformazione elettrica da BT a MT devono essere allocati all’interno della torre di sostegno dell’aerogeneratore. In alternativa si può prevedere l’utilizzo di manufatti preesistenti opportunamente ristrutturati al fine di preservare il paesaggio circostante o la creazione di nuovi manufatti → VERIFICATO;
2. l’ubicazione dell’impianto deve essere il più vicino possibile al punto di connessione alla rete di conferimento dell’energia in modo tale da ridurre l’impatto degli elettrodotti interrati di collegamento. Le linee interrate, in MT e AT, devono essere collocate ad una profondità minima di 1,2 m, protette e accessibili nei punti di giunzione, opportunamente segnalate e adiacenti il più possibile ai tracciati stradali. Ove non fosse tecnicamente possibile la realizzazione di elettrodotti interrati in MT, il tracciato delle linee aeree deve il più possibile affiancarsi alle infrastrutture lineari esistenti → VERIFICATO;
3. bisogna evitare l’ubicazione degli impianti e delle opere connesse in prossimità di compluvi e torrenti montani, indipendentemente dal loro bacino idraulico, regime e portate e nei pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi → VERIFICATO;
4. gli sbancamenti e i riporti di terreno devono essere contenuti il più possibile ed è necessario prevedere per le opere di contenimento e ripristino l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica → VERIFICATO;
5. dovranno essere indicate le aree di cantiere ed i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell’impianto sino al sito prescelto privilegiando le strade esistenti per

- evitare la realizzazione di modifiche ai tracciati. Andranno valutati accessi alternativi con esame dei relativi costi ambientali → VERIFICATO;
6. dovranno essere evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi di trasporto, privilegiando quelli che consentono un accesso al cantiere senza interventi alla viabilità esistente → VERIFICATO;
 7. nel caso sia indispensabile realizzare nuovi tratti stradali per garantire l'accesso al sito, dovranno preferirsi soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto; in particolare: piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno → VERIFICATO;
 8. deve essere evitato il rischio di erosione causato dall'impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto → VERIFICATO.

3.6 CONFORMITÀ DELLA VARIANTE SOSTANZIALE ALLA L.R. 54/2015 (COME MODIFICATA DALLA L.R. 5/2016)

3.6.1 Aree e Siti non idonei

I criteri e le modalità per l'inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.) sono contenuti nelle Linee Guida di cui all'Allegato A) e C) nonché negli elaborati di cui all'Allegato B) della L.R. 54/2015 (come modificata dalla L.R. 5/2016).

L'Allegato A recepisce i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10/09/2010. In attuazione delle disposizioni del Decreto, sono state individuate quattro macro aree tematiche e per ciascuna di esse sono state identificate diverse tipologie di beni ed aree ritenute "non idonee" alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, procedendo alla mappatura sia delle aree non idonee già identificate dal P.I.E.A.R. (L.R. 01/2010), sia delle aree non idonee di nuova identificazione in attuazione delle Linee Guida nazionali.

Rispetto alle aree già identificate dal P.I.E.A.R. (L.R. 01/2010), per alcuni beni sono stati ampliati i buffer di riferimento.

All'articolo 2 comma 2 della L.R. 54/2015 è precisato che, nel caso in cui l'impianto ricada in zona interessata da più livelli di distanze (buffer), si considera sempre la distanza (buffer) più restrittiva.

È importante evidenziare che **nei buffer relativi alle aree e siti non idonei è possibile installare impianti alimentati da fonti rinnovabili**, fermo restando la possibilità di esito negativo delle valutazioni (**art. 2 comma 2bis aggiunto dall'art.49 comma 1 della L.R. 5/2016**).

Sono considerati "non idonei" all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili le aree e i siti riconducibili alle seguenti macro aree tematiche.

3.6.2 Aree sottoposte a tutela del Paesaggio, del Patrimonio Storico, Artistico e Archeologico

Sono compresi in questa macro area i beni ed ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico e archeologico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.

1. Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. È previsto un buffer di 8.000 m dal perimetro del sito → VERIFICATO
2. Beni monumentali individuati e normati dagli artt. 10, 12 e 46 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. Per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani si prevede, per impianti eolici di grande generazione, un buffer di 3.000 m dal perimetro del manufatto vincolato e/o qualora esistente, dalla relativa area di tutela indiretta. Il buffer si incrementa fino a 10.000 m nei casi di beni monumentali isolati posti in altura → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. i siti storico-monumentali ed architettonici sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione per una fascia di rispetto di 1.000 m.

3. Beni archeologici menzionati nell'appendice A del P.I.E.A.R. (L.R. 01/2010) al punto V del paragrafo 1.2.1.1, con una fascia di rispetto di 1.000 m → VERIFICATO

4. Beni paesaggistici

- Aree già vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004, con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione → VERIFICATO
- Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 5.000 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare non ricadenti nelle aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004 → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le fasce costiere per una profondità di 1.000 m sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

- Territori contermini ai laghi ed invasi artificiali compresi in una fascia della profondità di 1.000 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le aree umide, lacuali e le dighe artificiali con una fascia di rispetto di 150 m dalle sponde sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n.1775/1933 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 500 m ciascuna → PARZIALMENTE VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le aree fluviali con una fascia di rispetto di 150 m dalle sponde sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

- Montagne per la parte eccedente i 1.200 m sul livello del mare per la catena appenninica → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

- Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici → VERIFICATO
- Percorsi tratturali (le tracce dell'antica viabilità legata alla transumanza, in parte già tutelate con D.M. del 22/12/1983) → VERIFICATO

- Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2 → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le aree A1 e A2 sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

- Aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le aree di crinale individuate nei Piani Paesistici sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

- Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a Verifica di Ammissibilità → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le aree soggette a Verifica di Ammissibilità sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

- Centri urbani considerando il perimetro dell'Ambito Urbano dei Regolamenti Urbanistici o, per i comuni sprovvisti di Regolamento Urbanistico, il perimetro riportato nella tavola di Zonizzazione dei PRG/PdF. Si prevede un buffer di 3.000 m a partire dai suddetti perimetri → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. i centri urbani intesi come la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai Regolamenti Urbanistici redatti ai sensi della L.R. 23/1999, sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

- Centri storici intesi come dalla zona A ai sensi del D.M. 1444/1968 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente. È previsto un buffer di 5.000 m dal perimetro della zona A per gli impianti eolici di grande generazione → PARZIALMENTE VERIFICATO

3.6.3 Aree comprese nel sistema ecologico funzionale territoriale

1. Aree Protette

Ricadono in questa tipologia le 19 Aree Protette ai sensi della L. 394/1991 inserite nel sesto elenco ufficiale delle aree naturali protette EUAP depositato presso il Ministero dell'Ambiente, compreso un buffer di 1.000 m a partire dal relativo perimetro → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le Riserve Naturali Regionali e Statali sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

Inoltre, secondo il P.I.E.A.R., i Parchi Regionali esistenti, ove non espressamente consentito dai rispettivi regolamenti, sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

2. Zone Umide elencate nell'inventario nazionale dell'ISPRA, di cui fanno parte anche le zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, compreso un buffer di 1.000 m a partire dal relativo perimetro → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le aree umide, lacuali e le dighe artificiali con una fascia di rispetto di 150 m dalle sponde sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

3. Oasi WWF → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le Oasi WWF sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

4. Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CE, compreso un buffer di 1.000 m a partire dal relativo perimetro → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le aree SIC, pSIC, ZPS e pZPS sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

5. IBA, comprese quelle messe a punto da BirdLife International, comprendendo habitat per la conservazione dell'avifauna → VERIFICATO

6. Rete Ecologica, comprese le aree determinanti per la conservazione della biodiversità inserite nello schema di Rete Ecologica di Basilicata approvato con D.G.R. 1293/2008 che individua corridoi fluviali, montani e collinari nodi di primo e secondo livello acquatici e terrestri → VERIFICATO

7. Alberi Monumentali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L. 10/2013 nonché dal D.P.G.R. 48/2005, comprese le relative aree buffer di 500 m di raggio intorno all'albero stesso → VERIFICATO

8. Boschi ai sensi del D.Lgs. 227/2001 → VERIFICATO

Si precisa che secondo il P.I.E.A.R. le superfici boscate governate a fustaie sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

Inoltre, secondo il P.I.E.A.R. le aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

3.6.4 Aree agricole

1. Vigneti DOC → VERIFICATO
2. Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo → VERIFICATO

3.6.5 Aree in dissesto idraulico ed idrogeologico

1. Aree a rischio idrogeologico medio-alto ed aree soggette a rischio idraulico, comprese le aree individuate dai Piani Stralcio delle Autorità di Bacino, così come riportate dal Geoportale Nazionale del MATTM → VERIFICATO

Di seguito si riporta una tabella in cui è schematizzata la conformità ambientale della *variante sostanziale* al progetto autorizzato rispetto al P.I.E.A.R. e alla L.R. 54/2015.

Aree e siti non idonei	Buffer P.I.E.A.R. (in m)		Buffer L.R.54/2015 (in m)	
Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO	-	-	8000	✓
Riserve naturali, regionali e statali	0	✓	1000	✓
Rete Natura 2000 (aree SIC, pSIC, ZPS, pZPS)	0	✓	1000	✓
IBA (Important Birdlife Area)	-	-	0	✓
Oasi WWF	0	✓	0	✓
Rete ecologica, comprese aree determinanti per la conservazione della biodiversità inserite nello schema di Rete Ecologica di Basilicata approvato con DGR 1293/2008 che individua corridoi fluviali, montani e collinari nodi di primo e secondo livello acquatici e terrestri	-	-	0	✓
Aree dei parchi regionali esistenti, ove non espressamente consentiti dai rispettivi regolamenti	0	✓	0	✓
Alberi monumentali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L. 10/2016 nonché dal DPGR 48/2005	-	-	500	✓
Beni monumentali individuati e normati dagli artt. 10, 12 e 46 del D.Lgs. n.42/2004	1000	✓	3000	✓
Beni e siti e archeologici, storico-monumentali ed architettonici	1000	✓	1000	✓
Aree comprese nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2	0	✓	0	✓
Aree comprese nei Piani Paesistici di area vasta soggette a verifica di ammissibilità	0	✓	0	✓
Superfici boscate governate a fustaia	0	✓	0	✓
Aree boscate e a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione	0	✓	0	✓
Vigneti DOC	-	-	0	✓

Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo	-	-	0	✓
Aree già vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004 con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione	-	-	0	✓
Fasce costiere (profondità dalla linea di battigia)	1000	✓	5000	✓
Aree fluviali, umide (elencate nell'inventario nazionale dell'ISPRA), lacuali e dighe artificiali	150	✓	1000	✓
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (R.D.1775/1933) e relative sponde o piedi degli argini	150	✓	500	☒ ¹
Aree sopra i 1.200 m di altitudine dal l.m.m.	0	✓	0	✓
Aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di area vasta come elementi lineari di valore elevato	0	✓	0	✓
Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici	0	✓	0	✓
Tratturi (buffer dal limite esterno dell'area di sedime storica)	0	✓	200	✓
Centri urbani	1000	✓	3000	✓
Centri storici (zona A)	0	✓	5000	☒ ²
Aree a rischio idrogeologico medio-alto ed aree soggette a rischio idraulico, comprese le aree individuate dai Piani Stralcio dell'AdB	0	✓	0	✓
Distanza minima tra gli aerogeneratori [3*diametro]	426	✓	426	✓
Distanza minima dalle abitazioni [2,5*(htorre+raggio)]	507,5	✓ ³	-	-
Distanza minima da strade statali e autostrade	300	✓	-	✓
Distanza minima da strade provinciali e dalle strade di accesso alle abitazioni	200	✓ ⁴	-	-
Distanza tale da non interferire con le attività dei centri di osservazioni astronomiche e di rilevazioni di dati spaziali	0	✓	-	-

tab. 2 – conformità della *variante sostanziale* al P.I.E.A.R. e alla L.R. 54/2015

NOTE:

1. WTG 15, 18, 19: torre, piazzola e area spazzata ricadono in buffer 500 m aree e siti non idonei ai sensi della L.R. 54/2015

2. Il parco eolico dista meno di 5 km dal Centro Storico di Montemilone (buffer ai sensi della L.R. 54/2015)

3. WTG 14, 19, 24, 25: solo l'area spazzata rientra nel buffer abitazioni

4. WTG 26: solo l'area spazzata rientra nel buffer strade provinciali e di accesso alle abitazioni

Vincolo Idrogeologico:

- WTG 24: ricadono torre, piazzola e area spazzata
- WTG 25: ricadono piazzola e area spazzata
- WTG 19: ricade solo l'area spazzata

3.7 CONFORMITÀ AMBIENTALE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE

Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.) ha espresso il proprio parere positivo al rilascio del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale ai sensi della L.R. n.47/1998 (e s.m.i.) e del D.Lgs. n.152/2006 (e s.m.i.) ed al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (e s.m.i.), il quale è stato rilasciato con Deliberazione n. 1469 del 14/11/2013 della Giunta Regionale.

La **variante sostanziale al progetto definitivo autorizzato**, che riguarda: la riduzione del numero complessivo di aerogeneratori da n.20 a n.17; la modifica della tipologia di macchina installata; la variazione in aumento della potenza unitaria di ciascuna turbina ma non di quella complessiva dell'intervento, che rimane pari a 60 MW elettrici; lo spostamento della sottostazione di trasformazione su altra area (sempre in agro del Comune di Montemilone, al foglio 11 particella 8) e lo spostamento strettamente necessario per la verifica di tutti i requisiti previsti dal P.I.E.A.R. e dalla vigente normativa in materia di aerogeneratori e cavidotti, **sarà sottoposta alle seguenti procedure: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., istanza di Autorizzazione Paesaggistica (ai sensi del D.Lgs. n.42/2004) e istanza per interventi da eseguire in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (ai sensi del R.D. n.2367/1923), per verificarne la compatibilità dal punto di vista ambientale.**

4. CONCLUSIONI

La presente relazione tecnico-illustrativa e ambientale ha esaminato le modifiche proposte dalla Società MILONIA srl con la *variante sostanziale* al progetto definitivo denominato "Parco Eolico Montemilone (PZ)", autorizzato con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 150C.2014/D.00263 del 07/05/2014, che riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 60,00 MW elettrici, la relativa viabilità di accesso e di servizio, le linee elettriche di collegamento in Media ed Alta Tensione, la sottostazione di trasformazione MT/AT e quella di consegna 380/150 kV per la connessione in entra-esce alla linea esistente "Matera-S.Sofia", da ubicare nel Comune di Montemilone (PZ) quale comune principale di riferimento e nei Comuni di Venosa, Banzi, Palazzo S. Gervasio e Genzano di Lucania, tutti in provincia di Potenza.

La *variante sostanziale* al progetto definitivo autorizzato comporta modifiche solo in agro del Comune di Montemilone (comune principale di riferimento del parco eolico) ovvero:

- 1) la riduzione del numero di aerogeneratori (WTG) da n. 20 a n. 17;
- 2) la modifica della tipologia e/o della ditta costruttrice degli aerogeneratori, con incremento della potenza unitaria delle singole turbine (compresa tra 3,4 MW e 3,63 MW)

ma non della potenza complessiva del parco eolico autorizzato, che resta pari a 60 MW elettrici;

2) la rimodulazione del layout del parco eolico, con lo spostamento di alcuni aerogeneratori e cavidotti per mantenere il rispetto di tutti i parametri riportati nel P.I.E.A.R. della Regione Basilicata.

Come ampiamente dimostrato, con riferimento al Disciplinare, al P.I.E.A.R., alla L.R. 54/2015 e alla normativa vigente in materia, la *variante sostanziale* al progetto definitivo autorizzato:

- ✓ ricade in aree e siti idonei alla realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione;
- ✓ verifica i vincoli tecnici minimi;
- ✓ rispetta i requisiti di sicurezza inderogabili e quelli anemologici;
- ✓ non altera l'analisi degli impatti, quella delle alternative e le misure di mitigazione correlate alla componente naturalistica (flora, fauna ed ecosistema);
- ✓ evita il cosiddetto "effetto gruppo" o "effetto selva";
- ✓ preserva i corridoi di transito per la fauna;
- ✓ mantiene la distanza minima tra gli aerogeneratori e tra le file degli stessi pari a 3 volte il diametro di 142 m ovvero pari a 426 m;
- ✓ non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente (secondo l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. n.152/2006).

Si può perciò concludere che la ***variante sostanziale al progetto definitivo autorizzato, denominato "Parco eolico Montemilone (PZ)"***, della proponente Società MILONIA srl, è da ritenersi **compatibile tecnicamente ed ambientalmente** con la normativa di settore vigente.

Pertanto, se ne richiede l'approvazione.